

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
la Prefettura di Gorizia

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022

e

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, in prosieguo denominata "Prefettura", con sede legale in Piazza della Vittoria, 64 – CAP 34170 Gorizia, in persona del Prefetto e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Raffaele Ricciardi, nato a Benevento il 25 Aprile 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della Prefettura di Gorizia, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale dell'istituzione, "Prefettura di Gorizia",
di seguito anche indicate "Parti"

premesso che

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione

scientifico e didattico internazionale;

- la Prefettura, in qualità di rappresentante del Governo a livello locale, ha diverse competenze tra le quali il governo del territorio, le attività di coordinamento in materia di sicurezza e ordine pubblico, sviluppo economico, ambiente, cura del territorio, servizi alle persone e alla comunità, nonché competenze in materia di gestione del fenomeno dei flussi migratori e di inserimento lavorativo e familiare degli stranieri;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la Prefettura possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- è interesse dell'Università offrire opportunità di formazione e di sviluppo di competenze teorico pratiche sulle competenze dei funzionari prefettizi che rappresentano un possibile sviluppo di carriera dei laureati dell'Università di Trieste;
- è interesse della Prefettura potenziare le conoscenze e le strategie di intervento sui temi di interesse della propria azione;
- è interesse delle parti formalizzare attraverso atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a

promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Ambito socio-antropologico: monitoraggio e analisi quantitativa e qualitativa dei flussi migratori e dei percorsi di rifugiati e migranti; ricerche e strumenti per l'integrazione e per la promozione della cittadinanza.
- Ambito della mediazione linguistica e transculturale: miglioramento del sistema di inserimento, di accoglienza e di integrazione sociale dei migranti nei contesti territoriali, operando in una logica di collaborazione con le altre istituzioni e parti sociali già coinvolte nel consiglio territoriale dell'immigrazione.
- Ambito psicosociale: osservazione sul processo di accoglienza e di inserimento dei migranti e dei rifugiati, tenendo in considerazione le eventuali differenze di genere e altre possibili discriminazioni.
- Ambito giuridico: governo del territorio, analisi del contesto e mediazione dei conflitti sociali, cerimoniale di Stato, ordine e sicurezza pubblica, polizia amministrativa, protezione civile e diritto dell'emergenza, rapporti con gli enti locali, procedimento elettorale, sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso, protezione dei diritti umani, diritto d'asilo, diritti di cittadinanza, dei flussi migratori e dei profughi.
- Ambito economico-finanziario: attività contrattuale, con particolare riguardo ai servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, finanza locale e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Ambito geopolitico: motivazioni economiche alla base dei processi migratori e ricostruzione delle principali rotte migratorie, analisi dell'inserimento e dell'integrazione nel mercato del lavoro, con stima dei fenomeni sommersi;
- Ambito della cooperazione internazionale: conoscenza dei luoghi di provenienza, dei percorsi di attraversamento (incluse tappe intermedie, finali, rimpatri e ritorni) e dei

rapporti con il paese di origine, anche al fine di avviare programmi di rimpatrio volontario assistito, così come previsto dal Ministero dell'Interno;

- Ambito della comunicazione: comunicazione istituzionale nell'era del digitale e comunicazione nell'emergenza.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare e condividere la realizzazione dei seguenti punti:

- accoglimento presso le strutture della Prefettura di studenti dell'Università di Trieste in tirocinio di formazione o in fase di preparazione dell'elaborato finale dei vari corsi (laurea triennale e magistrale, master e dottorato), interessati a sviluppare tematiche nei vari ambiti disciplinari;
- selezione da parte dell'Università, secondo un ordine dalla stessa individuato, delle richieste di tirocinio per consentire, nell'ipotesi di un concomitante elevato numero di aspirazioni, un'efficace attività di tutoraggio e di formazione;
- durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento viene seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dalla Prefettura; per quanto riguarda le modalità specifiche del percorso di tirocinio formativo (progetto formativo, ore, obiettivi ecc.) si rimanda ai regolamenti del corso di laurea e di tirocinio a cui afferisce lo studente. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo studente è tenuto a svolgere le attività previste, rispettare i regolamenti e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- diffusione a livello nazionale ed internazionale dei risultati ottenuti, attraverso vari canali informativi e con la pubblicazione di articoli scientifici, anche in collaborazione con Istituzioni

e centri di ricerca internazionale operanti su temi simili, fermo restando quanto prescritto nel successivo art. 6 della presente Convenzione.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, aventi contenuto economico, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Università;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Università e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa

disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il referente è la Prof.ssa Sara Tonolo

Per la Prefettura il referente è il Viceprefetto Vicario, dott.ssa Valeria Gaspari.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Università. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali

situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 7 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Le Parti assicurano che tutte le attività di ricerca rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai regolamenti nazionali, europei e internazionali.

Articolo 8 – Clausola di limitazione di responsabilità

La Prefettura non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume obbligazioni per conto della Prefettura né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Prefettura.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Prefettura; è parimenti esclusa ogni garanzia della Prefettura per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte si assume la responsabilità civile verso terzi per fatto del proprio personale come per legge.

I soggetti afferenti alle Parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università, attraverso l'organizzazione dei suoi vari Corsi assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del

rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, luoghi e date delle firme digitali

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste
(sottoscritto digitalmente)

Il Prefetto di Gorizia
(sottoscritto digitalmente)
